COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

Verbale n. 10 del 13/05/2026

Il Revisore Unico dei Conti

OGGETTO: RELAZIONE ART.139 COMMA 2 CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE D.LGS. N.174/2016

Richiamato l'art. 139, c. 2 del codice di giustizia contabile che così recita: "l'amministrazione individua un Responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente";

Premesso che:

- l'art. 93, comma 2, del D.Lgs 267/2000 stabilisce che il Tesoriere ed ogni altro Agente Contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

- a norma dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario dei beni e altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2 sopra richiamato, rendono il conto della propria gestione al Comune, che lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'approvazione del Rendiconto di gestione;

- il paragrafo 4.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, richiamando le norme di cui ai punti precedenti stabilisce che "Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.";

- l'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 prevede che "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa."

- l'articolo 239 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle funzioni dell'organo di revisione prevede che lo stesso (lett. c) vigili sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività

contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità" e che effettui (lett. f) le "verifiche di cassa di cui all'articolo 223";

- l'articolo 223 del D. Lgs. 267/2000 recita "L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233";

- gli artt. 137 e ss. del nuovo Codice di Giustizia Contabile approvato con D.Lgs. n. 174/2016, oltre raccogliere organicamente le norme esistenti in materia di agenti contabili, hanno introdotto nuove disposizioni anche per gli Enti Locali;

- Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 25.07.2016 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28.11.2016, in merito alle competenze finanziarie degli organi gestionali e in merito agli agenti contabili;

Visto che con la comunicazione Corte dei Corti Sez_Giur_EMI_SG_ER_0000047 del 10/01/2025 (ns. Prot.n. 353 del 15/01/2025), viene evidenziato che i conti giudiziali debbano necessariamente essere depositati unitamente alla relazione degli organi di controllo interno e da una Nota di sintesi che riporterà i principali dati per ogni tipologia di gestione;

Ritenuto di provvedere di conseguenza, relazionando sui conti giudiziali di seguito elencati e relativi all'anno 2025:

Cognome Nome	Tipologia Agente Contabile	Oggetto Riscossione	Conto Gestione
BOVINA LORENA	Agente Contabile	Ufficio URP	n.1 conto gestione n.1 relazione consegnatario
CAROTA VILMA	Agente Contabile	Ufficio Anagrafe	n.1 conto gestione n.1 relazione consegnatario
TROCCHI ELISA	Agente Contabile - Economo	Ufficio Ragioneria	n.1 conto gestione n.1 relazione consegnatario
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	Agente Contabile	Servizio in concessione Riscossione Coattiva	n.1 conto gestione n.1 relazione consegnatario
CREDITO EMILIANO SPA	Tesoriere Comunale	Servizio in concessione	n.1 conto gestione n.1 relazione consegnatario
ERRIQUEZ ALESSANDRO	Consegnatario di Azioni o quote partecipazione	Conto Consegnatario Azioni	n.1 conto gestione n.1 relazione consegnatario

VERIFICATO CHE

- gli agenti contabili sono stati regolarmente nominati e sono iscritti nell'anagrafe degli agenti di cui all'art. 138 del D. Lgs. 174/2016;

- gli agenti contabili e l'economo hanno presentato il loro conto rispettivamente sui modelli 21 e 23 approvati con DPR 194/1996 nei termini e nei modi di cui all'articolo 139 comma 1 del D. Lgs. 174/2016;

- il responsabile finanziario ha parificato i conti con propria Determinazione n. 14 del 19/02/2026;

- l'organo di revisione ha provveduto nei termini di legge alle verifiche di cassa di propria competenza, come risulta da appositi verbali in atti all'ente;

- DATO ATTO che il responsabile finanziario dovrà provvedere al deposito dei conti nei termini di cui all'art. 193 del D. L.gs 267/2000 mediante il sistema SIRECO unitamente alla presente relazione ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. 174/2016;

Si approva senza rilievi la presente relazione, comprensiva dei conti giudiziali e delle Note di Sintesi di cui fanno parte integrante;

Castello d'Argile, 13/05/2026

Il Revisore unico
Dott.ssa Daniela Gualtieri

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi del Capo II n.82/2005 e s.m.i

